

024 Tempestività dell'iniziativa

Art. 24 Tempestività dell'iniziativa - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Capo IV Misure premiali

Art. 24 Tempestività dell'iniziativa

1. Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.

2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all'articolo 17 attesta l'esistenza dei requisiti di tempestività previsti dal presente articolo.

Documenti collegati:

[024 Tempestività dell'iniziativa](#)

Art. 24 Tempestività dell'iniziativa - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019
Articolo vigente |red Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 Capo IV Misure premiali Art. 24 - Conservazione degli effetti. 1. Gli

fine

024 Tempestività dell'iniziativa

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello